



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

omposta dagii fii.mi Sigg.n Magistrati:		Oggetto
ALBERTO GIUSTI	Presidente	MATRIMONIO - SEPARAZIONE - ASSEGNO IN FAVORE DEL CONTUGE.
LAURA TRICOMI	Consigliere	R.G. N. 01286/2024
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Ud. 21/01/2025 - CC
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere	Rep.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	
ha pronunciato la seguente		
O	RDINANZA	
sul ricorso R.G. n. 01286/2024		
p	romosso da	
rappresenta	ato e difeso dall'a	vv. e
dall'avv. in v	irtù di procura spe	eciale in atti;
		- ricorrente -
	contro	
rappresenta	ta e difesa dall'av	v. in
virtù di procura speciale in atti;		
		- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2074/	'2023 della Corte	e d'appello di Firenze,
pubblicata il 16/10/2023;		
udita la relazione della causa	ı svolta nella ca	imera di consiglio del
21/01/2025 dal Consigliere ELEC	NORA REGGIANI;	
letti gli atti del procedimento in e	epigrafe;	
SVOLGIME	NTO DEL PROCE	SSO
proponeva	appello avverso	le sentenze emesse dal
Tribunale di Firenze, rese nel pr	ocedimento di sep	parazione instaurato nei
suoi confronti dal conjuge rispettivamente la sentenza		





non definitiva n. 2558/2022, che le addebitava la separazione e le assegnava la casa familiare in ragione della domiciliazione presso la madre del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, e la sentenza definitiva n. 3287/2022, che aveva posto a carico del un contributo al mantenimento del figlio di € 1.000,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, con condanna della alle spese di lite anche in relazione al procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.


In particolare, quest'ultima censurava l'addebito della separazione, posto a sua carico, e chiedeva l'attribuzione di un assegno di mantenimento, la cui domanda era rimasta assorbita nel primo grado di giudizio.

si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello riformava la decisione del Tribunale, respingendo la domanda di addebito della separazione alla e ponendo a carico del un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo pari a € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Confermava per il resto le sentenze impugnate e, compensate integralmente le spese del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, compensava le spese di entrambi i gradi di merito nella misura di un terzo, ponendo carico del i restanti due terzi.

Con riferimento alla richiesta di attribuzione dell'assegno di mantenimento della la Corte territoriale, premettendo la decisività, a tal fine, del tenore di vita coniugale, e non della presenza di proprie risorse economiche in capo al richiedente, escludeva che le consistenze della fossero sufficienti.







Anzitutto, la Corte riteneva pacifica, perché accertata dal Tribunale con la sentenza n. 3287/2022, al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio, una maggiore capacità reddituale del rispetto a quella della anche negli anni precedenti la separazione (per quanto le dichiarazioni di entrambi siano state ritenute poco attendibili, in ragione dei consistenti risparmi accumulati dalla coppia in costanza di matrimonio, incompatibili con le risultanze fiscali), tant'è che, proprio in ragione di tale evidente disparità, il primo giudice aveva disposto che, oltre a versare l'assegno mensile di € 1.000,00, il padre dovesse contribuire al mantenimento del figlio, sostenendo nella prevalente misura dell'80% le spese straordinarie relative al medesimo.

La Corte riteneva, dunque, comprovato che il tenore di vita matrimoniale fosse sostenuto, prevalentemente, dalle entrate del aggiungendo che era pacifico, oltre che documentato, come quest'ultimo avesse revocato tutti i mandati conferiti alla moglie (che svolgeva la professione di avvocato), ovviamente cessando di conferirgliene di nuovi, per quanto la collaborazione professionale tra i coniugi costituisse la fonte principale dell'attività professionale della richiamando il lungo elenco di pratiche contenuto nella missiva di "revoca mandati" inviata dal il 16/11/2020). La stessa Corte riteneva ugualmente pacifico che il all'indomani del suo allontanamento dalla casa coniugale, si fosse appropriato dei risparmi depositati dalla coppia nei conti correnti comuni, di cui la non risultava tornata nella disponibilità della sua quota (era agli atti, soltanto, la domanda di mediazione avanzata dal per la divisione dei beni comuni in data 30/07/2021).

La Corte d'appello ha, quindi, ritenuto dimostrato che, per quanto la potesse contare su un'indubbia capacità professionale e sulla futura attribuzione di un consistente patrimonio mobiliare, a seguito della separazione la stessa aveva visto notevolmente ridotte le proprie





disponibilità economiche, se non altro per la necessità di riorganizzare la propria attività professionale, neppure potendo contare sulle consistenti risorse accumulate nel corso della vita coniugale, così non trovandosi in condizioni di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Circa il *quantum*, la Corte d'appello, considerata la attuale capacità reddituale della moglie e l'attribuzione alla medesima dell'uso della casa coniugale, la Corte ha ritenuto equa la determinazione dell'importo di € 800,00 mensili annualmente rivalutabili.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi di impugnazione.

L'intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 156 c.c., nonché dei principi di diritto applicabili in materia di determinazione dell'assegno di separazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corte d'appello, nonostante avesse affermato la necessità di accertare, ai fini del riconoscimento dell'assegno separativo, se le risorse di cui disponeva il richiedente fossero sufficienti al mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, poi, non ha provveduto a verificare tale tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza e neppure la consistenza effettiva delle risorse economiche di cui disponeva la dopo l'allontanamento del marito.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente e perplessa in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., in relazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore di





sostanzialmente in ragione di una supposta disparità economica tra i redditi delle parti, così violando l'art. 156 c.c. e non esprimendo in modo comprensibile la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione dell'assegno.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove a p. 19 della sentenza impugnata la Corte ha ritenuto che la non avrebbe potuto contare sulle consistenti risorse comuni accumulate nel corso del matrimonio (p. 19 della sentenza impugnata), sebbene pochi righi prima avesse affermato che la stessa ben poteva contare sui "non esigui" risparmi accantonati sul proprio conto corrente (p. 18 della sentenza impugnata), come pure ritenuto in sede di reclamo contro l'ordinanza presidenziale.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta un'ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove la Corte d'appello ha ritenuto che l'esistenza di un "consistente patrimonio mobiliare" coniugale ancora indiviso giustificasse l'assegno separativo in favore della per il fatto che quest'ultima non aveva la disponibilità della sua quota parte, senza considerare che, comunque, ne era contitolare.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che le disponibilità economiche di si fossero contratte per effetto del venir meno della convivenza, senza tenere conto:

- che alla data del 28/07/2021 aveva sul proprio conto corrente, acceso presso un saldo a credito di € 67.117,14, somma rientrante nella comunione de residuo;





- che aveva la disponibilità di €. 40.000,00 in contanti,
  facenti parte anch'essi della comunione de residuo, giacenti nella
  cassetta di sicurezza intestata ad entrambi i coniugi presso Banca
  di cui però lei sola deteneva l'unica chiave esistente;
- che il 15/03/2022 aveva locato un vano dell'immobile ad uso studio, di cui era comproprietaria, per un canone mensile di € 400,00, solo da lei percepito.

Con il sesto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, nel settembre 2020, si fosse appropriato di non meglio precisati "risparmi depositati dalla coppia dei conti correnti comuni", senza tenere conto che entrambi i coniugi avevano continuato ad operare, disgiuntamente, sul c/c cointestato acceso presso

- eseguendo, separatamente, pagamenti vari tramite le carte in rispettiva dotazione;
- effettuando prelievi e bonifici a proprio favore sui c/c personali, anche se poi ha impiegato le somme prelevate per investimenti finanziari a vantaggio comune della coppia e non a fini personali;
- avendo, in particolare, la disposto due giroconti in proprio favore di € 18.678,32 e di €. 1.500,00 il 15/04/2021.

Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione o errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova documentale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la Corte d'appello, con motivazione fallace, ritenuto che il "lungo elenco di pratiche" contenuto nella mail ad oggetto "revoca mandati" inviata dal alla moglie il 16/11/2020, ed espressamente citata a p. 19 della sentenza impugnata, provasse che "la fonte principale dell'attività professionale della





era costituita dalla collaborazione professionale tra i coniugi", il venir meno della quale, a seguito e per effetto della separazione, avrebbe inciso sulle disponibilità patrimoniali della moglie "se non altro per la necessità di riorganizzare la propria attività professionale", così giustificando l'assegno di mantenimento, mentre invece il tenore della missiva, riportato in ricorso, non forniva tali indicazioni.

Con l'ottavo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello di Firenze attribuito l'assegno di mantenimento, pur dando atto della "indubbia capacità professionale" di quale avvocato del libero foro, adducendo, fra l'altro, la contrazione delle sue disponibilità economiche in "necessità conseguenza della di riorganizzare propria professionale" a seguito del venir meno degli incarichi (pregressi e futuri) conferitile dal marito, senza prendere in esame un fatto decisivo, e cioè che la donna, dopo il 16/11/2020 (data di ricevimento della mail del marito di revoca dei mandati sopra menzionata), aveva proseguito regolarmente nella sua attività professionale, incassando dai propri clienti cospicui compensi per un ammontare totale di € 62.396,94 nel periodo dal 01/01/2022 al 18/09/2023, di cui € 47.526,10 nell'anno 2022 ed €. 14.870,84 nei soli primi 9 mesi dell'anno 2023.

Con il nono motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di appello previsto il contributo del marito al mantenimento della moglie, senza esplicitare in alcun modo il percorso che l'ha condotta a determinare il quantum nella misura di € 800,00 mensili.

Con il decimo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché la violazione e/o l'errata applicazione dell'art.






156 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello attribuito a un assegno separativo di € 800,00 mensili "considerata l'attuale capacità reddituale della e l'attribuzione alla medesima della casa coniugale", senza tenere conto che la stessa, oltre alla casa di abitazione, continuava ad avere (lei sola) anche la disponibilità dell'immobile adibito a studio professionale, nel quale continuava ad esercitare la professione, a differenza del marito che invece aveva trasferito altrove la sede della sua attività professionale.

Con l'undicesimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ponendole per 2/3 a carico del e compensandole per il restante 1/3, in considerazione dell'esito complessivo della causa, vista la soccombenza del rispetto alla domanda di addebito della separazione e l'accoglimento della domanda della di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, senza considerare che anche in primo grado, aveva proposto domanda di addebito della separazione al marito e che detta domanda è stata respinta dal Tribunale, per cui anch'essa andava ritenuta soccombente in parte qua ai fini del regolamento delle spese di lite del grado.

2. È fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività, sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva.

Com'è noto l'art. 370, comma 1, c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, stabilisce che «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale.»







L'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022 stabilisce che la nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti in sede di legittimità con ricorso notificato a decorrere dal 01/01/2023.

Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 28/12/2023, il presente giudizio è, dunque, soggetto alla nuova disciplina.

Il controricorso risulta, però, depositato il 15/02/2024, ben oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c., dovendo pertanto ritenersi inammissibile.

- 3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
- **3.1.** Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati», cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).

In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve







accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).

Ovviamente l'accertamento del tenore di vita coniugale ed anche delle condizioni economiche dei coniugi successivamente alla separazione può derivare da elementi presuntivi, ma deve essere effettuato in concreto.

**3.2.** Nel caso in esame la decisione impugnata non ha dato corretta applicazione ai principi sopra illustrati.

La Corte d'appello ha così statuito: «Occorre premettere che, come è noto, l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ne consegue che non può assumere rilievo esclusivo la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno disponga di proprie risorse economiche, anche non esigue (ragione per cui in sede di reclamo è stato ritenuto che l'ordinanza presidenziale escludente il riconoscimento dell'assegno richiesto dalla





non fosse manifestamente erronea), occorrendo invero accertare se tali risorse siano sufficienti a consentire il mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale. Nella fattispecie, una tale circostanza è da escludere. Anzitutto, deve ritenersi pacifica, perché accertata dal tribunale con la sentenza n. 3287/2022 al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio, una maggiore capacità reddituale del rispetto a quella della anche negli anni precedenti la separazione (per quanto le dichiarazioni di entrambi siano state ritenute poco attendibili, in ragione dei consistenti risparmi accumulati dalla coppia in costanza di matrimonio, incompatibili con le risultanze fiscali). Tant'è che proprio in ragione di tale evidente disparità il primo giudice ha disposto che, oltre a versare l'assegno mensile di € 1.000, il padre debba contribuire al mantenimento del figlio sostenendo nella prevalente misura dell'80% le spese straordinarie relative al medesimo. Deve quindi ritenersi comprovato che il tenore di vita matrimoniale fosse sostenuto, prevalentemente, dalle E' peraltro pacifico, oltre che documentato, come entrate del quest'ultimo abbia revocato tutti i mandati conferiti alla moglie, ovviamente cessando di conferirgliene di nuovi, per quanto la collaborazione professionale tra i coniugi costituisse la fonte principale dell'attività professionale della (si veda il lungo elenco di pratiche contenuto nella missiva di "revoca mandati" inviata da il 16.11.2020). E' altrettanto pacifico come il all'indomani del suo allontanamento dalla casa coniugale, si sia appropriato dei risparmi depositati dalla coppia nei conti correnti comuni e non consta che sinora la sia tornata nella disponibilità della sua quota parte (è agli atti, soltanto, la domanda di per la divisione dei beni comuni in data mediazione avanzata dal 30.7.2021). Quindi, per quanto la possa contare su un'indubbia capacità professionale e sulla futura attribuzione di un consistente patrimonio mobiliare, tuttavia deve ritenersi comprovato come a seguito







della separazione la stessa abbia visto notevolmente ridotte le proprie disponibilità economiche, se non altro per la necessità di riorganizzare la propria attività professionale, nel frattempo neppure potendo contare sulle consistenti risorse accumulate nel corso della vita coniugale, non essendo quindi in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico del con decorrenza dalla data della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Circa il quantum, considerata la attuale capacità reddituale della e l'attribuzione alla medesima dell'uso della casa coniugale, pare equo l'importo richiesto di € 800 mensili, annualmente rivalutabile.»


La Corte d'appello ha operato un giudizio in ordine alla prevalenza nella determinazione del tenore di vita coniugale derivante dalle entrate del ma non ha accertato quale fosse tale tenore di vita, che non è stato descritto in nessun modo.

Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che, a seguito della separazione, le condizioni economiche della donna erano peggiorate senza però specificare quali fossero tali condizioni prima e dopo la separazione.

Il giudizio di prevalenza del contributo alla vita familiare ed anche quello di peggioramento delle condizioni della donna non hanno alla base la considerazione delle effettive condizioni di vita della famiglia e di ciascuno dei coniugi, che è rimasto indeterminato, così supportando un giudizio sulla debenza e sull'ammontare dell'assegno nell'assenza di una effettiva cognizione del tenore di vita familiare e personale dei coniugi.

- **4.** L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, da ritenersi pertanto assorbiti.
- 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte







d'appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata a statuire sulle anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

## P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata a statuire sulle anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21/01/2025.

Il Presidente Alberto Giusti

